

COMUNE di OSIMO  
(Provincia di Ancona)

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO  
DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello statuto, l'attività di assistenza domiciliare di cui alla L.R. n° 43 del 5.11.1988, art. 36 e dal successivo Regolamento di cui al D.P.G.R. n° 24 del 20.12.1989.

ART. 2  
DEFINIZIONE

L'Assistenza domiciliare è un servizio sociale di base costituito da un insieme di interventi che si svolgono prioritariamente a domicilio dell'utente con lo scopo di:

- favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento.

ART. 3  
CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Assistenza domiciliare è erogata dal Comune tramite

personale qualificato alle proprie dipendenze o attraverso convenzioni con istituzioni private anche a carattere cooperativo, con associazioni di volontariato e IPAB o Fondazioni che svolgano attività assistenziale. Si avvale inoltre di personale dell'AUSL di riferimento, sulla base di quanto stabilito in specifici protocolli.

ART. 4  
PRESTAZIONI

1. Il servizio viene svolto in un arco di tempo che va dalle ore 8 alle ore 20, esclusi i festivi.

2. Sono fruibili dai soggetti ammessi al servizio i seguenti interventi:

1) di carattere domestico, quali: governo della casa, pulizie, lavaggio e riordino di indumenti personali, igiene personale, spesa e preparazione dei pasti, collegamenti con servizi centralizzati di lavaggio della biancheria e con servizi di mensa, ove esistano;

2) di carattere socio-assistenziale, quali: disbrigo delle pratiche poliambulatoriali e previdenziali, informazione sui diritti, pratiche e servizi e svolgimento di piccole commissioni, informazioni sull'educazione sanitaria, accompagnamento per visite mediche, sostegno ed azione di stimolo all'autosufficienza ed al mantenimento dei contatti sociali anche con anziani che necessitano del coinvolgimento di altri servizi socio-sanitari.

3. Per gli interventi di assistenza domiciliare integrata, si fa riferimento agli specifici protocolli d'intesa con l'AUSL competente territorialmente.

4. Gli interventi effettuati dal personale delle associazioni di volontariato saranno di supporto ed integrazione alle prestazioni del personale qualificato e principalmente rivolti a mantenere in contatto l'anziano con il tessuto sociale, con specifica disciplina in apposite convenzioni.

5. L'individuazione dell'operatore competente spetta al responsabile del Servizio sentita l'Assistente Sociale che ha in carico il nucleo familiare, in relazione al tipo di intervento richiesto dall'interessato e previsto nel piano individuale.

ART. 5  
DESTINATARI

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) persone o nuclei familiari che essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.

Sono, in particolare, destinatari degli interventi, persone anziane, soggetti disabili o affetti da problemi di salute mentale, e, più in generale, quelli multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate secondo un piano/progetto assistenziale individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale.

Ogni intervento deve essere personalizzato al fine di rispettare le diverse caratteristiche d'ogni utente e, pertanto, per ogni situazione è predisposto un singolo progetto/contratto nel quale devono essere coinvolti la famiglia, la rete parentale, il vicinato, il volontariato.

ART. 6  
AMMISSIONE AL S.A.D.

L'ammissione agli interventi ed alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, della persona interessata o dei familiari.

Il Servizio Sociale Professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi del D.P.R. 30.5.1989 n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico a fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare accede in forma gratuita al Servizio di Assistenza Domiciliare.

Il nucleo familiare il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità, rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, come sopra individuato, accede in forma agevolata al Servizio di Assistenza Domiciliare ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni determinata come da tabella in calce al

presente articolo.

La contribuzione è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente il "minimo vitale", di cui alla Fascia A) della tabella.

La percentuale corrispondente alla quota eccedente il "minimo vitale" si applica alla tariffa oraria determinata annualmente dal Comune e pari, per il 2000 a f. 23.970,96, corrispondente al costo orario dell'operatore dipendente della Cooperativa affidataria del servizio.

**TABELLA PER IL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE RAPPORATA ALLA  
DIVERSA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

nucleo familiare	FASCIA A)	FASCIA B)	FASCIA C)	FASCIA D)	FASCIA E)	FASCIA F)	FASCIA G)
	ESENTE	10%	20%	40%	60%	80%	100%
	FINO A VALORE I.S.E.E. ed oltre						
1	L. 12.600.000	L. 13.860.000	L. 15.120.000	L. 17.640.000	L. 20.160.000	L. 22.680.000	L. 25.200.000
2	L. 19.800.000	L. 21.780.000	L. 23.760.000	L. 27.720.000	L. 31.680.000	L. 35.640.000	L. 39.600.000
3	L. 25.920.000	L. 28.512.000	L. 31.104.000	L. 36.288.000	L. 41.472.000	L. 46.656.000	L. 51.840.000
4	L. 30.960.000	L. 34.056.000	L. 37.152.000	L. 43.344.000	L. 49.536.000	L. 55.728.000	L. 61.920.000
5	L. 36.000.000	L. 39.600.000	L. 43.200.000	L. 50.400.000	L. 57.600.000	L. 64.800.000	L. 72.000.000
6	L. 40.320.000	L. 44.352.000	L. 48.384.000	L. 56.448.000	L. 64.512.000	L. 72.576.000	L. 80.640.000
7	L. 45.000.000	L. 49.500.000	L. 54.000.000	L. 63.000.000	L. 72.000.000	L. 81.000.000	L. 90.000.000
8	L. 49.320.000	L. 54.252.000	L. 59.184.000	L. 69.048.000	L. 78.912.000	L. 88.776.000	L. 98.640.000

ART. 7  
CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE

Lo stato di bisogno costituisce il criterio principale.

Pertanto è necessario tenere conto dei vari gradi di non autonomia del richiedente, della presenza di malattie invalidanti e della sua situazione familiare e sociale.

Il reddito non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un elemento importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento pubblico quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità e non si hanno le risorse per accoglierle tutte.

A parità di bisogno viene data la priorità al titolare del reddito più basso.

ART. 8  
FAMILIARI E AFFINI TENUTI AGLI ALIMENTI

I familiari o affini obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sono tenuti, ove presenti, ad intervenire con una quota a totale o parziale copertura. Sono inoltre tenuti anche i beneficiari di lasciti donazioni, trasferimenti di proprietà mobili ed immobili che a vario titolo risultino aver ottenuto dall'utente del servizio.

Pertanto l'utente è tenuto a presentare unitamente alla domanda di concessione del servizio, l'elenco dei familiari e/o beneficiari con le rispettive denunce dei redditi (o autodichiarazione, successivamente verificabile).

Tali redditi, se superiori a f. 18.000.000 annui lordi pro-capite, determinano il passaggio alla fascia di contribuzione superiore rispetto a quella individuata sulla base dell'accertamento ISEE del nucleo familiare del richiedente. La maggiorazione è a carico dei familiari.

Prima della concessione del servizio i soggetti di cui al primo comma rilasciano all'Amministrazione Comunale l'atto di impegno al pagamento della quota del servizio a loro carico.

ART. 9  
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

La quota di contribuzione è corrisposta con le modalità comunicate dall'Ufficio Servizi Sociali. Il pagamento di quanto dovuto deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data della

comunicazione.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento costituisce motivo sufficiente per la sospensione dell'erogazione della prestazione e per l'avvio della procedura di recupero di quanto dovuto.

Le procedure di recupero vengono messe in atto anche nei casi di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata e/o per modifica della stessa.

#### ART. 10

##### SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è finalizzato a soddisfare, presso il proprio domicilio e negli spazi di vita della persona, i bisogni di assistenza socio-sanitaria di soggetti con limitazioni permanenti o temporanee della propria autonomia aventi necessità di un'assistenza più o meno continuativa che può variare da interventi di tipo socio-assistenziale ad interventi puramente sanitari.

Il Comune assicura le prestazioni afferenti alla componente socio-assistenziale del servizio A.D.I. attraverso specifici "protocolli d'intesa" con l'Azienda Sanitaria Locale.

Al costo del Servizio, limitatamente alla componente socio-assistenziale, gli utenti partecipano con le modalità di cui ai precedenti articoli.

#### ART. 11

##### ASSISTENZA DOMICILIARE MONETIZZATA

L'Assistenza Domiciliare Monetizzata consiste in un contributo economico erogato ad un nucleo familiare che si fa carico dell'assistenza di un soggetto non autosufficiente o parzialmente autosufficiente ed a forte rischio di istituzionalizzazione.

Al fine di permettere la permanenza dell'assistito nell'ambiente di appartenenza, viene stilato un "programma assistenziale personalizzato" elaborato dal Servizio sociale del Comune ed attuato dal singolo o dal nucleo che si prende responsabilmente cura dell'anziano e/o dell'invalide da assistere nel proprio domicilio o nel domicilio dell'assistito.

L'incentivo economico è finalizzato alla permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza, di soggetti anziani o adulti non autosufficienti o con ridotte autosufficienza residua a conclamato rischio di istituzionalizzazione o disabili ed è concesso in base ad un programma assistenziale personalizzato, elaborato dal "servizio sociale" del Comune.

ART. 12  
INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Assistenza Domiciliare Monetizzata può essere integrativa alle altre forme di assistenza domiciliare quali l'assistenza domiciliare domestica, l'assistenza domiciliare integrata, la spedalizzazione domiciliare, l'assistenza semi-residenziale, il telesoccorso-telecontrollo e comunque nell'ottica di una integrazione socio-sanitaria che tenga conto delle rispettive competenze dell'Amministrazione Comunale e dell'Azienda Sanitaria - U.S.L. n. 7.

ART. 13  
VALUTAZIONE PER L'ACCESSO

La non autosufficienza o la parziale autosufficienza del soggetto assistibile è certificata sulla base del metodo di valutazione multidimensionale individuato dalla normativa regionale.

ART. 14  
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Beneficiari dell'A.D. Monetizzata sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti anziani o adulti non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione, conviventi anagraficamente anche se non legati da vincolo di coniugio, parentela<sup>a</sup>, affinità.

La concessione del beneficio economico è subordinata alla sottoscrizione dell'impegno a dare applicazione al "programma assistenziale personalizzato" da parte del singolo richiedente o da uno o più componenti il nucleo familiare ospitante.

Possono, inoltre, beneficiare dell'assegno di A.D. Monetizzata le persone singole ed i nuclei familiari che pur non convivendo con i soggetti anziani o adulti non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione, anche se non legati da vincolo di coniugio, parentela, affinità con gli stessi soggetti, sottoscrivono l'impegno a dare applicazione al "programma assistenziale personalizzato" come elaborato dal "servizio sociale comunale".

ART. 15  
SOGLIA DI ACCESSO

L'Assegno di A.D.M., annualmente determinato dalla Giunta Comunale, è concesso a condizione che il valore I.S.E.E. del nucleo

familiare ospitante o accudiente, con esclusione dal computo di qualsiasi reddito percepito dal soggetto ospitato o accudito nonché dell'eventuale indennità di accompagnamento in godimento allo stesso, non sia superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare di cui all'art. 6, come da seguente tabella:

SOGLIA DI ACCESSO PER LA GRATUITA'		
Numero componenti Nucleo familiare	Valore scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. n° 109/1998	Soglia di accesso per la gratuità
1	1,00	L. 12.600.000
2	1,57	L. 19.800.000
3	2,04	L. 25.920.000
4	2,46	L. 30.960.000
5	2,85	L. 36.000.000
6	3,20	L. 40.320.000
7	3,55	L. 45.000.000
8	3,90	L. 49.320.000

Nella determinazione del contributo la Giunta Comunale farà riferimento al valore dell'Indicatore ISEE del soggetto assistito e all'eventuale indennità di accompagnamento dallo stesso percepita.

Gli accertamenti e le verifiche in merito all'attuazione del "programma assistenziale personalizzato" sono demandati al "Servizio sociale professionale" del Comune.

ART. 16  
MODALITA' DI RICHIESTA

La domanda per beneficiare dell'assegno A.D.M. è presentata, in carta semplice, da uno dei componenti il nucleo familiare ospitante o accudiente il soggetto anziano, adulto non autosufficiente o con ridotta autosufficienza residua, disabili, a conclamato rischio di istituzionalizzazione e controfirmata da

quest'ultimo.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione  
relativa all'I.S.E.E.

PROPOSTA A CURA DI:

d.ssa LUCIA MAGI

d.ssa ALESSANDRA CANTORI

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the lower right quadrant of the page.

## APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.

PRES. BUGLIONI: sì, cedo la parola all'ass. Foria.

ASSESSORE FORIA: si tratta del nuovo regolamento per l'assistenza domiciliare. Anche questo è stato, è passato in Commissione e ci sono state delle proposte di modifica, in particolar modo quelle dei Sindacati che sono state, diciamo, accolte, che sono state inserite in cartellina prima di questo Consiglio, in quanto sono state inviate soltanto ieri.

In pratica, rispetto al documento originale, è stata richiesta una modifica non sostanziale di un capoverso, mentre sostanzialmente è stato modificato, è stato accettato quindi anche dalla Commissione di innalzare un tetto che era quello dei 18 milioni per un certo tipo di esenzione a 22 milioni di reddito pro-capite.

Per quanto riguarda invece un altro punto che era stato appunto sollevato, riguarda la perplessità che sia abbia un intervento significativo per l'assistenza domiciliare monetizzata, in pratica si chiede che questo tipo di intervento venga nel tempo rivalutato e quindi ridotto, però non abbiamo inserito questo in regolamento, ma abbiamo aggiunto nella delibera un impegno programmatico dell'A.C. per uscire dalla logica del servizio monetizzato.

E' ovvio che noi riteniamo che in alcuni casi questo servizio monetizzato debba rimanere, in parte, perché ci troviamo di fronte a casi che qualche volta rifiutano il sostegno di un soggetto che entra nelle loro abitazioni e quindi si trova di fronte all'impossibilità di fornire il servizio di assistenza domiciliare in questo modo, quindi riteniamo che nei casi estremi debba rimanere, però ci impegniamo a valutare nel corso dell'anno questo, diciamo, consiglio che ci viene dalle Associazioni sindacali per limitarlo ai casi, diciamo, assolutamente indispensabili.

Anche su questo documento c'è stata l'unanimità della Commissione, per cui come per il regolamento precedente auspico un voto unanime. Grazie.

PRES. BUGLIONI: grazie, Assessore.

Dato che la Commissione anche qui si è espressa all'unanimità, io se non ci sono altri...Antonelli, prego.

CONS. ANTONELLI: il nostro sarà un voto a favore proprio perché il lavoro della Commissione ed il parere delle OO.SS. è stato proficuo, quindi ha integrato e ha completato quella che era la proposta originaria, augurandomi che sempre di più l'assistenza domiciliare vada in favore di questo nuovo tipo di assistenza, quella integrata, cioè l'ADI, mi sembra che si chiami, quella...cioè la parte sociale con quella sanitaria.

Quindi bisogna trovare un accordo con il Distretto della USL perché sempre di più mandì, oltre alle persone che fanno le pulizie. la spesa e così via, anche per quelli che hanno bisogno, per i soggetti che hanno bisogno.....(cambio cassetta).....

**Proposte di modifica alla bozza del nuovo regolamento del S.A.D .**

**Art.3**

Si propone di sostituire dalla parola convenzioni sino alla parola assistenziale con i due seguenti capoversi: "istituzioni private e cooperative sociali di consolidata e comprovata esperienza e professionalità.

Con apposite convenzioni stipulate con Ipab, Fondazioni e Associazioni di volontariato saranno definiti interventi integrativi al servizio stesso.

**Art.8**

Al 3° comma sostituire L.18.000.000 con L.22.000.000

**Art.11 e seguenti**

Cgil-Cisl.Uil nutrono forti perplessità sull'A.D.M., un tipo di intervento che sottrae risorse significative al S.A.D. i cui valori e contenuti sono socialmente più rilevanti. Pertanto si chiede che nell'ambito della durata dell'esercizio programmatico per gli anni 2000-2001-2002 si esca progressivamente dalla logica del servizio monetizzato destinando le risorse così liberate al rafforzamento e all'ampliamento del S.A.D. rendendolo sempre più aderente ai bisogni nuovi e diversi.

*05/10 23/02/2000 X UIL - PISA - VIZ*

*E. M...*

## COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/02/2008 n. 000000000020

### OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
APPROVATO CON DELIBERA C.C.N.37 DEL 25.02.2000. ANTICIPO E DISCUSSIONE.**

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **17.30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data **22/02/2008** n. **7037**, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **17.30**.

Presiede l' adunanza il Sig. **GINNETTI ACHILLE** nella sua qualita' di **PRESIDENTE**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **GASPARINI GIANCARLO**.

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	LATINI	DINO	SINDACO	No
2	FRANCIONI	ROBERTO	CONSIGLIER	Si
3	PALAZZINI	GRAZIANO	CONSIGLIER	Si
4	GALLINA	MIRCO	CONSIGLIER	Si
5	GELSOMINI	MICHELE	CONSIGLIER	Si
6	COLA	GINO	CONSIGLIER	Si
7	STROLOGO	GIOVANNI	CONSIGLIER	No
8	DONATO	CANDIDO	CONSIGLIER	Si
9	RAMAZZOTTI	PIERGIORGIO	CONSIGLIER	No
10	LUNA	MASSIMO	CONSIGLIER	No
11	GAMBINI	MATTEO	CONSIGLIER	Si
12	GINNETTI	ACHILLE	PRESIDENTE	Si
13	FALCETELLI	ANDREA	CONSIGLIER	Si
14	BECCACECE	GIUSEPPE	CONSIGLIER	Si
15	GIACCO	LUIGI	CONSIGLIER	Si
16	PIERGIACOMI	GRAZIANO	CONSIGLIER	No
17	PELEGRINI	MAURO	CONSIGLIER	Si
18	ANDREONI	PAOLA	CONSIGLIER	No
19	ALOCCO	ROSALIA	CONSIGLIER	Si
20	CITTADINI	SANDRO	CONSIGLIER	Si
21	DOMIZIO	CLAUDIA	CONSIGLIER	Si
	<b>Presenti N. 15</b>	<b>Assenti N. 6</b>		

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di procedere all'anticipo della discussione del punto all'o.d.g. n.6 avente per oggetto "Modifica al Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare approvato con delibera C.C. n.37 del 25.02.2000";

Esperita la votazione in ordine alla suddetta proposta che viene accolta con il seguente esito:

Presenti	15	
Votanti	13	
Favorevoli	13	
Astenuti	2	(Alocco, Domizio)

### DELIBERA

di procedere all'anticipo della discussione del punto all'o.d.g. n.6 avente per oggetto "Modifica al Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare approvato con delibera C.C. n.37 del 25.02.2000".

\*\*\*

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato documento istruttorio (sub A) e ritenuto necessario e doveroso procedere a modificare il vigente Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Osimo approvato con atto C.C. n° 37 del 25/02/2000;

Ritenuto infatti, che in attesa dell'emanazione di nuove e maggiormente esaustive norme governative, sia quanto mai opportuno per l'ente definire nuovi parametri e modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, maggiormente in linea con l'interpretazione giurisprudenziale, che allo stato attuale si è espressa a riguardo con i due pronunciamenti del TAR Sicilia Sezione Staccata di Catania (Sentenza Reg.Sent. 0042/07 – Reg.Gen. 2802/06 del 6.12.2006 depositata il 11.01.2007) e del TAR Marche (Ordinanza n.521/2007 del 18.09.2007 depositata il 27.09.2007);

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento Affari Generali e Servizi Amm.vi e del Sociale dott.ssa Lucia Magi;

Visto quanto previsto dal D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Udite le seguenti proposte di emendamento al testo del regolamento, scaturite dalle risultanze della IV<sup>^</sup> Commissione Consiliare "Sanità e Sicurezza Sociale":

art.3 sostituire il periodo, dalle parole "*tramite la società A.S.S.O.*" fino alla fine del capoverso, con "*o in affidamento secondo le norme di legge*";

art.7 aggiungere al termine del primo comma *"e comunque l'assistenza deve essere assicurata prioritariamente alle categorie di cui all'art.2/ter D.Lgs. n.130/00"*;

eliminare il periodo di cui alla lettera a) del 5° capoverso che recita *"a) gravità dell'handicap risultante dall'attestazione L.104/1992 rilasciata dalla ASUR;"*

art.8 nel sesto capoverso, sostituire le parole *"A tal fine"* con *"Al solo fine della definizione del criterio di priorità nell'erogazione del servizio"*;

(Durante la discussione entrano il Sindaco Latini ed il consigliere Andreoni – Presenti 17)

Esperita la votazione in ordine alla suddetta proposta di emendamento che viene accolta A VOTI UNANIMI RESI A NORMA DI LEGGE;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta allegata al presente atto sub B;

Esperita la votazione in ordine alla proposta di deliberazione così come emendata, che viene approvata A VOTI UNANIMI RESI A NORMA DI LEGGE;

### **DELIBERA**

1) DI APPROVARE l'allegato testo coordinato del nuovo Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Osimo, nella sua versione modificata ed emendata (All. C).

\*\*\*

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta,

A VOTI UNANIMI RESI A NORMA DI LEGGE

### **DELIBERA**

2) DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 T.U.E.L. n.267/00.

--- \* \* \* ---

sb



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. GASPARINI GIANCARLO

**IL PRESIDENTE**  
f.to GINNETTI ACHILLE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni  
consecutivi ai sensi e per gli effetti  
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000.

Dal Municipio, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. GASPARINI GIANCARLO

---

Copia conforme all'originale , in carta libera, per uso amministrativo.  
Dal Municipio, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. GASPARINI GIANCARLO

---

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

## ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello statuto, l'attività di assistenza domiciliare di cui alla L.R. n° 43 del 5.11.1988, art. 36 e dal successivo Regolamento di cui al D.P.G.R. n° 24 del 20.12.1989.

*Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia agli atti di indirizzo Regionali e al Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale n° 13.*

## ART. 2 DEFINIZIONE

L'Assistenza domiciliare è un servizio sociale di base costituito da un insieme di interventi che si svolgono prioritariamente a domicilio dell'utente con lo scopo di:

- favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento.

## ART. 3 CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Assistenza domiciliare è erogata dal Comune ~~\*tramite la Società A.S.S.O. Srl, Società unipersonale interamente partecipata dal Comune di Osimo e previa sottoscrizione di apposito Contratto di Servizio o attraverso convenzioni con istituzioni private anche a carattere cooperativo, con associazioni di volontariato e IPAB o Fondazioni che svolgono attività assistenziale. Si avvale inoltre di personale dell'ASUR di riferimento, sulla base di quanto stabilito in specifici protocolli,~~  
\* o in affidamento secondo norme di legge.

## ART. 4

## PRESTAZIONI

1. Il servizio viene svolto in un arco di tempo che va dalle ore 8 alle ore 20, esclusi i festivi.

2. Sono fruibili dai soggetti ammessi al servizio i seguenti interventi:

1) di carattere domestico, quali: governo della casa, pulizie, lavaggio e riordino di indumenti personali, igiene personale, spesa e preparazione dei pasti, collegamenti con servizi centralizzati di lavaggio della biancheria e con servizi di mensa, ove esistano;

2) di carattere socio-assistenziale, quali: disbrigo delle pratiche poliambulatoriali e previdenziali, informazione sui diritti, pratiche e servizi e svolgimento di piccole commissioni, informazioni sull'educazione sanitaria, accompagnamento per visite mediche, sostegno ed azione di stimolo all'autosufficienza ed al mantenimento dei contatti sociali anche con anziani che necessitano del coinvolgimento di altri servizi socio-sanitari.

3. Per gli interventi di assistenza domiciliare integrata, si fa riferimento agli specifici protocolli d'intesa con l'ASUR competente territorialmente.

4. Gli interventi effettuati dal personale delle associazioni di volontariato saranno di supporto ed integrazione alle prestazioni del personale qualificato e principalmente rivolti a mantenere in contatto l'anziano con il tessuto sociale, con specifica disciplina in apposite convenzioni.

5. L'individuazione dell'operatore competente spetta al responsabile del Servizio sentita l'Assistente Sociale che ha in carico il nucleo familiare, in relazione al tipo di intervento richiesto dall'interessato e previsto nel piano individuale.

## ART. 5 DESTINATARI

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) persone o nuclei familiari che essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.

Sono, in particolare, destinatari degli interventi, persone anziane, soggetti disabili o affetti da problemi di salute mentale, e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate secondo un piano/progetto assistenziale individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale.

Ogni intervento deve essere personalizzato al fine di rispettare le diverse caratteristiche d'ogni utente e, pertanto, per ogni situazione è predisposto un singolo progetto/contratto nel quale devono essere coinvolti la famiglia, la rete parentale, il vicinato, il volontariato.

#### **ART. 6 AMMISSIONE AL S.A.D.**

L'ammissione agli interventi ed alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, della persona interessata o dei familiari.

Il Servizio Sociale Professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

#### **ART. 7 CRITERI DI PRIORITÀ PER L'AMMISSIONE**

Lo stato di bisogno costituisce il criterio principale.\*

Pertanto è necessario tenere conto dei vari gradi di non autonomia del richiedente, della presenza di malattie invalidanti e della sua situazione familiare e sociale.

Il reddito non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un elemento importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento pubblico quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità e non si hanno le risorse per accoglierle tutte.

A parità di bisogno viene data la priorità al titolare del reddito più basso.

*Vengono, inoltre, considerati i seguenti ulteriori criteri di selezione:*

- a) presenza del coniuge;
- b) presenza di figli anche al di fuori del nucleo familiare;
- c) proprietà immobiliari, ad esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

*per i minori disabili:*

- a) ~~gravità dell'handicap risultante dall'attestazione L=104/1992 rilasciata dalla ASUR;~~
- b) presenza dei genitori o di un solo genitore.

\* e comunque l'assistenza deve essere assicurata prioritariamente alle categorie di cui all'art. 2ter D.Lgs. n.130/00.

#### **ART. 8 FAMILIARI E AFFINI TENUTI AGLI ALIMENTI**

*La compartecipazione al costo del servizio da parte dei soggetti ammessi viene stabilita in funzione della capacità economica del nucleo familiare, valutata secondo i criteri prescritti dal D.Lgs.vo n° 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (I.S.E.E.).*

Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2 ter del D.Lgs.vo n° 109/1998, come modificato dal D.Lgs.vo n° 130/2000, per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento, si assume quale unità di riferimento la situazione economica del solo soggetto assistito.

La Giunta comunale stabilisce annualmente la tariffa oraria massima del servizio. La compartecipazione al costo del Servizio viene fissata con riferimento ai seguenti valori ISEE ed

Valore ISEE fino a 10.389,46 11.428,41 12.467,36 15.545,25 16.623,14 18.701,03 20.201,50

compartecipazione dell'utente	esente	10%	20%	40%	60%	80%	100%
-------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	------

a un numero di ore settimanali di assistenza erogabili fino a 5:

Nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, rivolti a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n° 104 del 05/02/1992, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui "non autosufficienza" fisica o psichica sia stata accertata dalle ASUR competenti, fermo restando il rispetto del monte ore annuo assegnato al Servizio in questione, possono altresì essere erogate ulteriori prestazioni, sino ad un massimo di 12 ore settimanali, elevabili - per periodi limitati e per situazioni straordinarie- fino a 18 ore settimanali.

\* ~~Al tal fine~~ verrà presa in considerazione anche l'assenza di familiari o affini obbligati a prestare gli alimenti, ovvero qualora trattasi di minori, la mancanza dei genitori (o uno di essi) con obbligo di mantenimento dei figli.

Per tali ulteriori prestazioni, la misura della compartecipazione viene fissata come di seguito:

dalla 6<sup>a</sup> ora alla 12<sup>a</sup> ora:

Valore ISEE fino a 10.389,46 11.428,41 12.467,36 15.545,25 16.623,14 18.701,03

compartecipazione dell'utente	15%	30%	40%	60%	80%	100%
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Dalla 13<sup>a</sup> alla 18<sup>a</sup> ora:

Valore ISEE fino a 10.389,46 11.428,41 12.467,36 15.545,25 16.623,14

compartecipazione dell'utente	35%	50%	70%	80%	100%
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	------

\* Al solo fine della definizione del criterio di priorità nell'erogazione del servizio



*In assenza di familiari e/o affini tenuti a prestare gli alimenti gli oneri della assistenza domiciliare verranno assunti dal Comune di Osimo tenuto conto dei Valori I.S.E.E. dichiarati dall'assistito e verificati dall'Ufficio.*

#### **ART. 9**

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE**

La quota di contribuzione è corrisposta con le modalità comunicate dall'Ufficio Servizi Sociali. Il pagamento di quanto dovuto deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento costituisce motivo sufficiente per la sospensione dell'erogazione della prestazione e per l'avvio della procedura di recupero di quanto dovuto.

Le procedure di recupero vengono messe in atto anche nei casi di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata e/o per modifica della stessa.

#### **ART. 10**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è finalizzato a soddisfare, presso il proprio domicilio e negli spazi di vita della persona, i bisogni di assistenza socio-sanitaria di soggetti con limitazioni permanenti o temporanee della propria autonomia aventi necessità di un'assistenza più o meno continuativa che può variare da interventi di tipo socio-assistenziale ad interventi puramente sanitari.

Il Comune assicura le prestazioni afferenti alla componente socio-assistenziale del servizio A.D.I. attraverso specifici "protocolli d'intesa" con l'Azienda Sanitaria Locale.

Al costo del Servizio, limitatamente alla componente socio-assistenziale, gli utenti partecipano con le modalità di cui ai precedenti articoli.

#### **ART. 11**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE MONETIZZATA**

*L'Assistenza Domiciliare in Monetizzazione non è un servizio sostitutivo dell'assistenza domiciliare domestica erogata dal Comune.*

*Il Comune di Osimo, per la finalità di favorire la domiciliarizzazione degli interventi socio-assistenziali e sostenere l'integrazione sociale, il mantenimento dei livelli minimi di autonomia e di qualità della vita, nonché di ritardare al massimo l'istituzionalizzazione dei casi di "non*

autosufficienza", tiene conto degli impegni di cura ed assistenza a propri familiari anziani o disabili sostenuti dalle famiglie residenti nel proprio territorio laddove:

- a) il personale che eroga le prestazioni viene reperito direttamente dall'interessato (o dalla famiglia).
- b) Trattandosi di Intervento di sostegno, il valore ISEE del nucleo familiare di riferimento non supera il valore del Reddito Minimo di Inserimento così come annualmente stabilito per i benefici della L.R. 30/1998;

*In tale caso il Servizio Sociale Professionale - accertate e valutate le predette condizioni - può proporre l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intervento di Assistenza Domiciliare Monetizzata per importi compresi entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.*

*La distinzione dell'importo contributivo in minimo e massimo tiene conto del numero di ore di assistenza erogate e per almeno 5 ore settimanali, mentre l'importo massimo viene riconosciuto quando l'assistenza prestata è pari o superi le 12 ore settimanali.*

#### **ART. 16 MODALITÀ DI RICHIESTA**

La domanda per beneficiare dell'assegno A.D.M. è presentata, in carta semplice, da uno dei componenti il nucleo familiare ospitante o accudiente il soggetto anziano, adulto non autosufficiente o con ridotta autosufficienza residua, disabili, a conclamato rischio di istituzionalizzazione e controfirmata da quest'ultimo.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione relativa all'I.S.E.E.

PROPOSTA A CURA DI:  
DIRIGENTE COMUNE DI OSIMO D.ssa Lucia Magi  
COORDINATORE A.T.S. N: 13 D.ssa Alessandra Cantori